



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI  
**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ELISUPERFICI PER  
L'AZIENDA SANITARIA DI AVELLINO. CIG. 9294646884**

INDICE:

ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO	2
ART.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	2
ART.3 DURATA DEL CONTRATTO .....	3
ART.4 REVISIONE PREZZI E RINNOVO CONTRATTUALE .....	4
ART.5 CONTROLLI SUL SERVIZIO SVOLTO .....	4
ART.6 PERIODO DI PROVA.....	4
ART.7 INADEMPIMENTI E PENALITA' .....	4
ART.8 REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....	5
ART.9 FORMAZIONE .....	5
ART.IO RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA.....	5
ART.] I OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....	5
ART.12 NORME SULLA SICUREZZA.....	6
ART. 13 PAGAMENTO DELLE FATTURE .....	6
ART.14 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA <sup>1</sup> DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE SANZIONI.....	7
ART. 15 FORO COMPETENTE .....	8
ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	E
ART.17 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO .....	E
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	8
ART.19 NORMA DI RINVI	



## ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina il contratto per l'affidamento del servizio di gestione di Elisuperfici per l'Azienda Sanitaria di AVELLINO, ai sensi del D.M. Ministro Infrastrutture e Trasporti del 01/02/2006, e della circolare ENAC apt-36 DEL 30-10-2013, nei Presidi/Distretti di seguito elencati:

- 1) **elisuperficie presso il Presidio Ospedaliero di Sant'Angelo dei Lombardi (AV)** loc. Quadrivio, 83054 Sant'Angelo dei Lombardi (attività HEMS24 hrs.)
- 2) **elisuperficie presso la Struttura Polivalente per la Salute di Bisaccia (AV)** Loc. Strada Statale 303, 83044 Bisaccia (attività HEMS 24 hrs.)

La ditta affidataria del servizio si impegna altresì a gestire ulteriori elisuperfici (non elencate in questo capitolato) secondo il programma del Piano Investimenti dell'Azienda Sanitaria di Avellino che si dovessero realizzare.

Le attività che saranno riconducibili alle elisuperfici suddette, compatibili con le caratteristiche degli impianti, sono legate al Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri (HEMS) che consiste (**ex Regolamento ENAC contenente Norme operative per il Servizio Medico di Emergenza con elicotteri edizione n. 4 approvata con delibera CdA n. 64 del 15/12/2009**) in "un'attività di volo con elicottero effettuata con lo scopo di facilitare l'assistenza medica di emergenza, dove è essenziale il trasporto rapido immediato di:

- personale sanitario
- equipaggiamento sanitario
- persone malate, infortunate, etc
- attrezzature, sangue, organi, farmaci, etc."

Trattasi in sintesi, dello svolgimento, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, misurati anche in termini di soddisfazione delle parti interessate, dell'incarico di "Gestore" delle elisuperfici suddette ex artt. 3 e 4 D.M. 01/02/2006.

## ART.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico di "Gestore Aeronautico" delle elisuperfici dovrà essere svolto con l'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato speciale, tenendo conto inoltre, di quanto previsto dalla normativa vigente nella materia oggetto del presente appalto.

Il "Gestore" delle elisuperfici dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 4 del Decreto 1° febbraio 2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, pertanto, dovrà essere dotato di nulla-osta del questore competente. Detto "Gestore Aeronautico" potrà essere rappresentato da una persona fisica o da una persona giuridica la quale avrà la responsabilità della rispondenza delle elisuperfici ai requisiti previsti dal citato D.M. 01/02/2006, nonché della sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio, oltre che dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.

Il "Gestore" si impegna a gestire il funzionamento delle elisuperfici secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, assumendo, con riguardo a tale funzionamento, i relativi oneri e le connesse responsabilità, e impegnandosi a garantire l'espletamento delle attività essenziali al funzionamento delle strutture.

In particolare il "Gestore" dovrà:

- Svolgere tutte le incombenze di cui al D.M. 01/02/2006, ivi comprese tutte le pratiche di tipo burocratico/amministrativo;
- Ottenere tutte le autorizzazioni, permessi, nulla-osta etc. previsti dalle normative vigenti per la gestione di elisuperfici, e provvedere per tempo a richiederne il rinnovo prima della scadenza;



- Adottare il manuale di gestione per ciascuna elisuperficie. Detto manuale dovrà contenere tutte le informazioni relative agli impianti presenti sulla base, le norme operative di esecuzione del servizio, le regole di manutenzione, di sicurezza e di controllo, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dei Trasporti 01/02/2006, dalle disposizioni emanate dall'ENAC e dalle altre norme nazionali o internazionali comunque applicabili;
- Autorizzare l'attività di volo sulle elisuperfici controllando la compatibilità delle dimensioni dell'elicottero con i dati strutturali delle elisuperfici, e fornendo agli utenti tutte le informazioni necessarie per una esecuzione in sicurezza delle operazioni di volo;
- Dare attuazione alle norme contenute nel manuale di gestione e dare direttive al personale in servizio impiegato in attività di assistenza a terra;
- Istruire adeguatamente il personale reso disponibile dall'Azienda Sanitaria di AVELLINO per l'esecuzione del servizio, attraverso un addestramento iniziale, corsi di aggiornamento, oltre a richiami periodici sulle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza;
- Fornire al personale di supporto i dispositivi di protezione individuale previsti;
- Garantire la piena e completa funzionalità dell'elisuperficie per tutti i giorni dell'anno con continuità H24/H 12;
- Controllare l'attività di volo delle elisuperfici, segnalando per tempo all'Azienda Sanitaria di AVELLINO e all'ENAC l'eventuale necessità di attivare il servizio antincendio quando viene superata la soglia per cui esso è obbligatorio;
- Segnalare tempestivamente e per iscritto all'Azienda Sanitaria di AVELLINO eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da realizzare, al fine di garantire l'adeguatezza degli impianti e della segnaletica previsti per le elisuperfici;
- Vigilare per il mantenimento della Sicurezza del Volo, proponendo soluzioni alle problematiche che si presentino durante l'esercizio;
- Istituire, aggiornare e conservare per il tempo prescritto il registro dei movimenti, rendendolo disponibile a richiesta, alle autorità giudiziarie o di polizia;
- Quando si presenta la necessità, procedere alla chiusura al volo delle elisuperfici e, successivamente alla loro riapertura, dare le comunicazioni previste alle autorità dell'Aviazione Civile, del Traffico Aereo e alla Direzione del 118;
- Assistere l'Azienda interessata durante l'esecuzione delle visite degli Ispettori di volo dell'ENAC;
- Osservare tutte le normative vigenti applicabili al servizio di gestione dell'elisuperficie;
- Adempiere ad ogni ulteriore incombenza comunque connessa alla operatività delle strutture.

### **ART.3 DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà durata triennale, a decorrere dalla data specificata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ferma restando la scadenza triennale del contratto, per eventuali elisuperfici che si realizzeranno successivamente, il servizio decorrerà dalla data che sarà preventivamente comunicata ed avrà durata per il periodo contrattuale residuo.

Il presente contratto è comunque sottoposto a condizione risolutiva e quindi a decadenza nel caso in cui venissero attivate procedure di affidamento dell'ASL.

La Ditta contraente è tenuta a garantire il servizio alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione.

### **ART.4 REVISIONE PREZZI**

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. I contratti ad esecuzione periodica e continuativa sono sottoposti alla revisione dei prezzi, su richiesta



adeguatamente motivata della parte interessata ed a seguito di apposita istruttoria, con decorrenza, ove accettata, dalla data di ricevimento dell'istanza. La ditta aggiudicataria potrà richiedere, a partire dal secondo anno di durata del rapporto, l'adeguamento delle tariffe in base alla vigente normativa.

Qualora l'istanza sia inoltrata dalla ASL di Avellino e supportata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta dei corrispettivi, se la Ditta appaltatrice non accetta di adeguare prontamente i prezzi vigenti a quelli di mercato, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, con preavviso di 15 giorni, fatto salvo il principio del contraddittorio e senza obbligo di indennizzo.

Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In mancanza di dati di riferimento, sarà considerata la variazione dell'indice generale FOI dell'ISTAT.

#### **ART.5 CONTROLLI SUL SERVIZIO SVOLTO**

L'Azienda potrà effettuare in qualsiasi momento controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio. La verifica sull'attività svolta sarà curata tramite l'Area Tecnica dell'Azienda Sanitaria di AVELLINO, anche attraverso il personale tecnico afferente alle varie zone-distretto.

E' vietato effettuare prestazioni non previste senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda.

#### **ART.6 PERIODO DI PROVA**

La Ditta aggiudicataria sarà sottoposta ad un periodo di prova di mesi 4 (quattro) a partire dalla data di effettivo inizio del servizio. Qualora, al termine di detto periodo, permangono documentati gravi disservizi, potrà essere concesso un ulteriore periodo di prova, non superiore a 2 (due) mesi, al termine del quale, ove non sia possibile sciogliere la riserva di cui sopra, il rapporto sarà risolto senza necessità di ulteriore formalità.

L'esito del periodo di prova sarà comunicato alla DA in forma scritta dall'Azienda Sanitaria. In caso di risoluzione anticipata del servizio per mancato superamento del periodo di prova, la Stazione appaltante incamererà completamente il deposito cauzionale, oltre al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e delle maggiori spese previste per il rimanente periodo contrattuale in conseguenza dell'affidamento del servizio ad altra ditta. In ogni caso la DA s'impegna ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

#### **ART.7 INADEMPIMENTI E PENALITA'**

L'appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto all'applicazione di penalità per l'ammontare, nei casi e secondo le prescrizioni previste nel presente capitolato.

L'aggiudicatario autorizza l'ASL ad escutere le penalità sopra citate recuperandole dalle fatture emesse dall'appaltatore, in mancanza delle stesse, l'ASL procederà all'escussione di quota parte della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata dalla ditta aggiudicataria.

In particolare dette penalità saranno applicate per le ipotesi di seguito indicate e per il relativo importo:

- a) esecuzione parziale o mancata esecuzione: nel caso in cui l'Appaltatore non esegua, in tutto o in parte, il servizio, sarà applicata una penale fino ad un massimo del 50% del valore della presentazione non eseguita. Ferma restando l'applicazione della suddetta penale, l'ASL si riserva di valutare l'opportunità di addebitare all'Appaltatore, oltre all'importo della penale, anche la maggior spesa e qualunque altro onere derivante dall'inadempimento contrattuale;
- b) esecuzione non corretta, utilizzo di personale o mezzi non adeguati e qualità del servizio non idonea: fino ad un massimo del 20% del valore della prestazione resa e non correttamente eseguita.

#### **ART.8 REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

L'Appaltatore deve nominare un responsabile tecnico dell'attività qualora non corrispondente con il "Gestore" e comunicare il nominativo all'Azienda Sanitaria interessata. Il Referente costituisce l'interfaccia



dell'Appaltatore nei confronti dell'Azienda. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo modalità stabilite nel presente Capitolato e deve assicurare una reperibilità continua nella fascia oraria del servizio anche nei giorni festivi.

#### **ART.9 FORMAZIONE**

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare a proprio carico, per tutto il personale addetto al servizio, corsi di formazione e aggiornamento obbligatori nelle materie relative ai servizi oggetto dell'appalto, in particolare in caso di modifiche alla normativa vigente.

I programmi di formazione, proposti dalla società nel progetto tecnico, dovranno essere sottoposti preventivamente all'Azienda Sanitaria la quale ne valuta i contenuti e potrà richiederne la modifica o l'integrazione e, una volta che verranno giudicati conformi, ne approverà l'effettuazione.

L'Azienda interessata si riserva inoltre di convocare e/o aggiornare il personale della ditta ai fini di informarlo, qualora ne ravvisi la necessità su materie igienico sanitarie o infezioni emergenti.

La ditta, su richiesta scritta dell'Azienda interessata, dovrà essere in grado di fornire lo stato di formazione del personale addetto.

#### **ART.10 RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA**

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di animali o beni propri o altrui, in virtù dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni riferibili al contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà produrre copia di polizza assicurativa RCT-RCO quietanzata, che abbia validità per l'intera durata del servizio compreso l'eventuale periodo di proroga di cui all'art. 2 del presente capitolato, a copertura del rischio per responsabilità civile del medesimo nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. In particolare detta polizza dovrà tenere indenne l'Azienda, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio, inclusi i danni da trattamento dei dati personali e furti di contanti. Il massimale della polizza assicurativa ammontante a non meno di euro 1.000.000,00 si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione delle attività del presente servizio. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

La polizza assicurativa dovrà essere a premio unico o diversamente dovrà contenere l'obbligo, per la società d'assicurazione, di notificare tempestivamente all'ASL di Avellino, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della cartolina a.r., attestata dalla firma sulla stessa.

#### **ART.11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

La Ditta aggiudicataria si impegna, a mantenere riservati e a non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o l'eventuale risoluzione del contratto, i dati e le informazioni relativi all'attività e all'organizzazione dell'Azienda Sanitaria di cui sia venuta a conoscenza nella prestazione del Servizio "oggetto del presente capitolato".

La ditta aggiudicataria, in materia di riservatezza, si impegna altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa di legge.



## **ART.12 NORME SULLA SICUREZZA**

La Ditta aggiudicataria è tenuta, nell'effettuazione del servizio, all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, dei pazienti e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente.

Il contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni a:

- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del servizio;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).

Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla Ditta nell'espletamento dei servizi dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della Ditta stessa.

## **ART.13 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE**

**13.1** La Ditta aggiudicataria dovrà emettere le fatture con canoni trimestrali posticipati. Le elisuperfici indicate all'art. 1 del presente capitolato saranno oggetto di fatturazione dal momento dell'avvio della loro gestione da parte della Ditta aggiudicataria.

**13.2** La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO via degli Imbimbo n.10/12 83100 - AVELLINO P.iva 02600160648**

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria nei termini di legge, fatto salvo il buon esito del collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, se previsti dalle vigenti norme di legge. Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'ente ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connesso a ritardi di pagamento non dovrà interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.

Nell'interesse generale del contenimento del contenzioso, la stazione appaltante raccomanda che prima di procedere al recupero forzoso del credito, l'aggiudicatario esperisca la prassi di seguito descritta:

1. Contatto formale con l'unità operativa Gestioni economico-finanziarie dell'Azienda Sanitaria di AVELLINO, per la verifica congiunta del proprio estratto conto con le risultanze presenti nella contabilità;
2. Presentazione di copia conforme delle fatture eventualmente non pervenute all'Azienda ASL;



3. Consegna dell'elenco delle fatture registrate e non pagate nei termini al responsabile della gestione del contratto, che provvederà a verificare le motivazioni del ritardo ed a richiedere agli uffici addetti la rimozione di tali cause e la conseguente liquidazione e pagamento di quanto dovuto;
4. Messa in mora nelle modalità di legge, dopo i successivi trenta giorni dalla consegna dell'elenco di cui al punto precedente.

#### **ART.14 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE SANZIONI**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

La ditta aggiudicataria, entro 7 giorni dall'accensione del suddetto conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, deve comunicare alla stazione appaltante quanto segue:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La suddetta comunicazione deve essere trasmessa, anche a mezzo fax, a:

**Azienda Sanitaria di AVELLINO - Via degli Imbimbo 10/12 - 83100 AVELLINO - Fax 0825/1644008**

Inoltre, la ditta aggiudicataria:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche;
- in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante.

**Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.**

Inoltre, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della Legge n. 136/2010 per i casi di inottemperanza alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nelle misure ivi previste, ossia:

- sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione, per il caso di transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società delle Poste italiane spa;
- sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione, per il caso di transazioni effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; la medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CIG;
- sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5% del valore di ciascun accredito, per il caso di reintegro dei conti correnti di cui all'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 effettuato con modalità diverse da quelle indicate dall'art. 3, comma 4 della medesima Legge;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 per il caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.



#### **ART.15 FORO COMPETENTE**

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro di AVELLINO.

#### **ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la Ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs n.50/2016.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in favore della ditta aggiudicataria, fermi restando, a carico della stessa ditta, gli obblighi previsti all'art. 105 D. Lgs. n.50/2016.

#### **ART.17 GARANZIE DEFINITIVE**

L'aggiudicatario dovrà costituire ostituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3](#) D.lgs. 50/2016, e comunque nei modi consentiti dall'art. 103 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

#### **ART.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto può avvenire nei casi previsti dagli artt. 1453 e ss. del c.c., ossia:

- per inadempimento;
- per impossibilità sopravvenuta;
- per eccessiva onerosità.

In caso di inadempienza, l'ASL può intimare per iscritto alla Ditta aggiudicataria di adempiere entro 15 giorni o entro un termine inferiore in conformità a quanto previsto dall'art. 1454 del c.c.. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

L'inadempimento grave e/o ripetuto degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta affidataria del servizio, consentirà comunque all'ASL di adottare apposito provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto, cui farà seguito comunicazione formale e motivata, da notificarsi alla controparte a mezzo lettera Raccomandata A.R.

Nel caso di impossibilità sopravvenuta totale, la ditta non potrà richiedere la controprestazione e dovrà restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitito. L'impossibilità sopravvenuta parziale dà diritto ad una riduzione della prestazione, fatta salva la facoltà della controparte di recedere dal contratto qualora non sussista l'interesse all'adempimento parziale. Nel caso di sopravvenuta eccessiva onerosità per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, nonché a seguito di richiesta di revisione prezzi non accettata dalla controparte, è prevista per i contraenti facoltà di risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 del c.c., fatto salvo il ricorso alle competenti autorità giudiziarie.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al concorrente secondo classificato, qualora sia ritenuto opportuno e conveniente, o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

#### **ART.19 NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio al Codice Civile ed alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.